SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » **(652)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 173, 175
CASSARINO, *relatore alla Commissione* 173, 174
MARI 174, 175
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 175
ZANON 175

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

C A S S A R I N O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 15 dicembre 1967, numero 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (652) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 15 dicembre 1967, numeor 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cassarino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A S S A R I N O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 652, presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1972, avente per oggetto « Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », si intende ridare efficacia ad un provvedimento scaduto di validità il 31 dicembre 1971, ma che per tutto il periodo della sua pratica attuazione si è indiscutibilmente dimostrato strumento idoneo alla risoluzione dell'annoso problema sopra citato, che ancora oggi, purtroppo, affligge una vasta categoria di lavoratori agricoli, quale è quella addetta al settore agrumario.

Con la suddetta legge venne disposta una proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, preceduta dalla legge 23 dicembre 1956, numero 1352, e questa, a sua volta, dalla legge 26 febbraio 1952, n. 136, prima fonte normativa per i contributi di cui trattasi.

I contributi vengono erogati, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, agli agricoltori e coltivatori i cui agrumeti siano stati sottoposti a fumigazione, e comprendono un contributo ordinario nelle spese di fumigazione, nella misura massima del 25 per cento della spesa; un contributo supplementare fino al 50 per cento, quando la cura sia stata eseguita nei limoneti colpiti da malsecco, negli agrumeti colpiti da avversità atmosferica o patologica, o appartenenti a coltivatori diretti, nonchè un contributo del 10 per cento nelle spese di irrorazione a base di insetticidi liquidi.

Al Commissariato generale anticoccidico di Catania sono inoltre assegnati un contributo per le attrezzature, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per detto titolo, ed un contributo nelle spese di funzionamento, che viene fissato nella misura massima di lire 30 milioni annui. Con il disegno di legge viene disposta, nell'articolo 1, la proroga dei contributi in parola per il biennio 1972-73.

L'articolo 2 autorizza la spesa di lire 190 milioni annui, per l'attuazione della legge per ciascuno degli esercizi finanziari suddetti.

L'articolo 3 stabilisce che il contributo di cui all'articolo 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, deve essere determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e non potrà essere superiore a lire 30 milioni.

L'articolo 4 prevede infine la copertura della relativa spesa.

Così sinteticamente illustrato, mi auguro che la Commissione voglia approvare il provvedimento, che è atteso con tanta urgenza dai coltivatori diretti della Sicilia. D'altra parte, il disegno di legge non comporta una spesa rilevante, ma solo quanto necessario per venire incontro alle esigenze di disinfestazione degli agrumeti nelle annate 1972 e 1973.

M A R I . Desidero chiedere in via preventiva al relatore alcuni chiarimenti. Anzitutto, poichè il provvedimento proroga alcuni benefici stabiliti da leggi precedenti, vorrei sapere a chi sono diretti specificatamente i contributi erogati per la lotta antiparassitaria. In secondo luogo, vorrei sapere quale è esattamente il significato dell'articolo 5, che dà facoltà al Ministro dell'agricoltura di assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi, per provvedere al pagamento di un debito del Commissariato stesso nei confronti della Banca nazionale del lavoro. Non mi pare infatti pertinente coprire tale debito nel contesto di un provvedimento destinato invece a prorogare alcuni contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie negli agrumi.

C A S S A R I N O , *relatore alla Commissione.* Ho già spiegato particolareggiatamente che i contributi — per il tramite del Commissaritao generale anticoccidico di Catania, un istituto *ad hoc* che opera per tutta la Sicilia — sono destinati alla categoria dei coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'articolo 5, ricordo che la norma è stata introdotta dalla Camera dei deputati non essendo prevista nel testo orginariamente presentato dal Governo. Ad ogni modo, in base alle pratiche istruite

ed al parere tecnico trasmesso dal Commissariato generale anticoccidico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quest'ultimo disporrà a favore del Commissariato stesso le somme necessarie a far fronte alla lotta contro le cocciniglie negli agrumi.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ha già evidenziato il relatore, i contributi previsti dal disegno di legge vengono erogati agli agricoltori i cui agrumeti siano stati sottoposti a fumigazione, e comprendono un contributo ordinario per le fumigazioni nella misura del 25 per cento della spesa, un contributo supplementare fino al 50 per cento, quando i limoneti e gli agrumeti in genere siano stati colpiti da avversità atmosferiche o patologiche, o quando appartengano a coltivatori diretti; e un contributo del 10 per cento nelle spese di irrorazione.

L'articolo 5 è stato introdotto dalla 11ª Commissione della Camera dei deputati, la quale ha ritenuto opportuno che gli eventuali residui dei contributi possano essere assegnati al Commissariato generale anticoccidico a scomputo dei debiti che lo stesso ha nei confronti della Banca nazionale del lavoro.

M A R I Ringrazio per i chiarimenti forniti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N O N . Premesso che sono ben lieto che gli agricoltori della Sicilia possano usufruire di qualche contributo in più rispetto a quelli normalmente previsti, mi sento in dovere, per motivi di sincerità, di esprimere talune perplessità. Anzitutto ritengo che la lotta anticoccidica sia giunta oggi ad un punto tale che forse non richiede più interventi particolari e misure specifiche al di fuori di quelli già disposti per le varie colture specializzate. In altre parole, problemi analoghi a quelli che si registrano in Sicilia si presentano per tutte le coltivazioni, che pure non usufruiscono di alcun provvedimento di carattere speciale.

Un'altra perplessità mi deriva dalla persistente esistenza del Commissariato generale anticoccidico, di un ente che per di più risulta caricato di debiti nei confronti della Banca nazionale del lavoro. Si tratta del solito doppione (forse per mantenere in vita certe poltrone, come avviene per i Commissariati per la Libia, o per l'Africa orientale, o per i terremotati del 1899), considerato che esistono uffici di Stato all'uopo competenti, gli Osservatori fitopatologici, distribuiti in tutte le regioni e quindi anche in Sicilia, i quali potrebbero benissimo seguire anche tale attività disponendo i conseguenti interventi.

La mia non vuole essere un'osservazione malevola, anche perchè mi sono già dichiarato favorevole al disegno di legge; intendo soltanto sottolineare che, se vogliamo realmente procedere verso una organica programmazione ed una seria riforma burocratica, i primi enti da sopprimere sono proprio quelli indicati.

M A R I . Due brevi osservazioni. Mi sembra anzitutto che questa materia sia di competenza delle Regioni. Investirci noi di questo problema, e risolverlo, significa intervenire nel merito di materie delegate alle Regioni. In secondo luogo, abbiamo una preoccupazione, quella cioè che esistendo dei debiti — che sarebbe giusto pagare con provvedimenti *ad hoc* — possa esserci il pericolo di un atteggiamento restrittivo da parte del Commissariato nella concessione di questi contributi, con l'intento di ottenere dei residui per pagare questi debiti.

Tuttavia, il Gruppo comunista, non volendo dire « no » al provvedimento, dichiara di astenersi dal voto.

P R E S I D E N T E . Desidero fare una precisazione circa i compiti delle Regioni. Nel disegno di legge si tratta di una proroga della legge del 1967, legge nazionale. Osservo inoltre che è stato prescritto solo il parere della Commissione bilancio, e non quello di altre commissioni. La natura del

provvedimento ha quindi questo carattere: proroga di una legge nazionale.

L'onorevole Cassarino non replica, confermando l'avviso già espresso nella sua precedente esposizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per il biennio 1972-1973.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere di lire 190 milioni si farà fronte, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, potrà assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi di cui alla presente legge, per provvedere al pagamento del debito di detto Commissariato nei confronti della Banca nazionale del lavoro.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Ringrazio i colleghi della sollecitudine con cui hanno trattato questo provvedimento.

La seduta termina alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO